

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-1184 del 03/03/2026
Oggetto	DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'insediamento localizzato nel Comune di Castelvetro di Modena (MO), via Medusia n. 32, loc. Levizzano, richiesta dalla ditta OPERAZERODUE SOCIETA' AGRICOLA srl per l'attività di cantina vinicola, acetaia, agriturismo con camere, ristorante e piscina ad uso esclusivo dei clienti, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-1229 del 03/03/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno tre MARZO 2026 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'insediamento localizzato nel Comune di Castelvetro di Modena (MO), via Medusia n. 32, loc. Levizzano, richiesta dalla ditta OPERAZERODUE SOCIETA' AGRICOLA srl per l'attività di cantina vinicola, acetaia, agriturismo con camere, ristorante e piscina ad uso esclusivo dei clienti, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI.

Rif. SUAP n. 303/2025

Prat. Sinadoc n. 34989/2025

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n.59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n.56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n.56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 7/2026 "Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025. Approvazione del documento "Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n.1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n.13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Comune di Castelvetro di Modena in data 29/10/2025 (protocollo SUAP n. 19905) e acquisita da ARPAE SAC con prot. n. 196559 del 05/11/2025 dalla ditta **OPERAZERODUE SOCIETA' AGRICOLA srl** (P.IVA. 03976560361), con sede legale in Via Medusia n. 32, nel Comune di Castelvetro di Modena (MO), loc. Levizzano, per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di **cantina vinicola, acetaia, agriturismo con camere, ristorante e piscina ad uso esclusivo dei clienti** svolta presso l'edificio ubicato in Via Medusia n. 32 Comune di Castelvetro di Modena, loc. Levizzano, sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte terza del Dlgs n.152/2006.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- D.G.R. n.1053/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTA la vigente Legge 7 agosto 1990, n.241, recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che il procedimento per il rilascio dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale ex articolo 4, commi 1 e 2, del DPR n. 59/2013, la documentazione a completamento, richiesta con protocollo Arpae n. 210763 del

27/11/2025, tramite SUAP, è stata acquisita agli atti con protocollo Arpae n. 3295 del 09/01/2026, consentendo l'avvio della decorrenza dei termini istruttori;

- con nota protocollo n. 7308 del 15/01/2026, Arpae ha richiesto agli enti interessati l'espressione dei pareri e contributi istruttori necessari per il rilascio dell'AUA;

DATO ATTO che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri / contributi istruttori funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- contributo istruttorio relativo agli scarichi idrici in acque superficiali espresso da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Maranello - Pavullo, protocollo n. 10840 del 21/01/2026;

PRESO ATTO, in materia di **rumore**, che la ditta, nella persona del Rappresentante Legale pro-tempore, ai sensi della L.R. 15/2001 e della DGR 673/2004, ha dichiarato che nello svolgimento della propria attività produttiva non vengono utilizzati macchinari o impianti rumorosi ovvero non vengono indotti significativi aumenti dei flussi di traffico, allegando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000; pertanto, non sussiste l'obbligo della presentazione di altra documentazione inerente l'impatto acustico ai fini del rilascio dell'AUA;

PRESO inoltre ATTO che, come definito in fase istruttoria, l'amministrazione comunale competente deve preventivamente accertare l'idoneità dei recapiti terminali dello **scarico** verificando che i recettori interessati non rientrino nelle zone di rispetto delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano; si rimanda al competente Sportello Unico provvedere alla verifica di tale condizione ai fini del corretto rilascio dell'AUA;

CONSIDERATO che il Bollettino PagoPA per il versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae è stato generato e trasmesso alla ditta in data 29/01/2026;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA in oggetto, che sarà successivamente rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 13 del 31/01/2025, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della L. n.241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità AUA e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Modena;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. di ADOTTARE ai sensi del D.P.R. n.59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della ditta **OPERAZERODUE SOCIETA' AGRICOLA srl** (P.IVA. 03976560361) nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per l'edificio ubicato in Comune di Castelvetro di Modena, via Medusia n.32, loc. Levizzano, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. n.59/2003	Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida
TUTELA DELLE ACQUE	A2 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del Dlgs n.152/2006 (articoli 124 e 125)	Arpae

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi sopra elencati sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - *Allegato A2 "Autorizzazione, di cui all'art. 124 del Dlgs n.152/2006, allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue industriali";*
3. di DARE ATTO che la presente determina:
 - confluisce nel provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Castelvetro di Modena (ex articolo 2, comma 1, lettera b, del DPR n. 59/2013);
 - acquista efficacia costitutiva (L. n. 241/1990, articolo 21-quater) dal giorno di rilascio da parte del SUAP;
4. di DARE ATTO che
 - l'amministrazione comunale deve preventivamente accertare l'idoneità dei recapiti terminali dello scarico verificando che i recettori interessati non rientrino nelle zone di rispetto delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano;
 - sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
5. di DARE ATTO, altresì, che ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del DPR n. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 anni a decorrere dal giorno di rilascio da parte del SUAP, e che il rinnovo deve essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 mesi prima della scadenza, come stabilito all'articolo 5 del DPR n. 59/2013;
6. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
8. di STABILIRE che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Dlgs. 14/03/2013 n. 33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
9. di STABILIRE che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 06/11/2012 n. 190 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
10. DI RENDERE NOTO che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio è oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Modena;
 - avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro sessanta giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni Ambientali e Energia
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Pratica Sinadoc 34898/2025

ALLEGATO A2

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006, allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue industriali

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
ARPAE**

PARTE DESCRITTIVA

La ditta **OPERAZERODUE SOCIETA' AGRICOLA srl**, ha presentato domanda di AUA per il rilascio dell'Autorizzazione per gli scarichi idrici in corpo superficiale per l'attività di **cantina vinicola, acetaia, agriturismo con camere, ristorante e piscina ad uso esclusivo dei clienti** svolta presso l'edificio ubicato in Via Medusia n. 32 Comune di Castelvetro di Modena, loc. Levizzano,

Relativamente alle acque reflue prodotte dalle attività di cantina vinicola, acetaia, agriturismo con camere per il pernottamento, ristorante e piscina ad uso esclusivo dei clienti, viene richiesta l'autorizzazione al recapito in corpo idrico superficiale attraverso due distinti sistemi di scarico denominati S1 e S2.

Nello **Scarico S1**, convogliato con condotta dedicata nel corpo idrico recettore individuato in planimetria e definito lago privato, confluiscono le seguenti tipologie di acque reflue:

- acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici delle camere presenti nell'agriturismo aventi una consistenza dichiarata pari a 24 abitanti equivalenti (A.E.);
- reflui derivanti dai lavaggi dei locali e delle attrezzature dell'acetaia, per i quali viene dichiarata l'assimilabilità alle acque reflue domestiche ai sensi dell'art.101 comma 7 lettera c) del D.Lgs.152/2006 ed una consistenza dello scarico di 70 litri/giorno pertanto equiparabile a n.1 A.E.

Il sistema di trattamento depurativo utilizzato per le acque reflue recapitanti nello **Scarico S1** è composto da:

- pretrattamento tramite fosse biologiche per le sole acque dei servizi igienici;
- trattamento primario tramite fossa Imhoff dimensionata per 25 A.E.;
- trattamento secondario tramite impianto di Fitodepurazione VZL con Zeolite Litosina, realizzato nel rispetto delle caratteristiche tecniche costruttive indicate dalla D.G.R. 1053/2003.

Nello **Scarico S2**, convogliato con condotta dedicata nel corpo idrico recettore individuato in planimetria e definito lago aziendale, confluiscono le seguenti tipologie di acque reflue:

- acque reflue domestiche aventi una consistenza dichiarata pari a 32 A.E., derivanti dai servizi igienici e dalla cucina del ristorante, dai servizi igienici della cantina vinicola e dai servizi igienici della piscina;
- reflui derivanti dall'attività lavorativa svolta nella cantina vinicola per i quali viene dichiarata l'assimilabilità alle acque reflue domestiche ai sensi dell'art.101 comma 7 lettera c) del D.Lgs.152/2006 e una consistenza dello scarico di 250 litri/giorno pertanto equiparabile a n.1/2 A.E.;
- acque reflue derivanti dalla piscina ad uso esclusivo dei clienti della struttura, costituite dalle acque di svaso della vasca e dalle acque reflue prodotte nei locali tecnici e dal controlavaggio dei filtri.

I sistemi di depurazione utilizzati per le acque recapitanti nello **Scarico S2** sono i seguenti:

- trattamento tramite pozzetto decloratore per le sole acque di svaso della vasca della piscina;
- trattamento primario tramite pozzetto degrassatore per le sole acque reflue della cucina;
- trattamento primario tramite fossa Imhoff dimensionata per 32 A.E., per i reflui derivanti dai servizi igienici del ristorante, della cantina vinicola e della piscina;

- trattamento primario tramite separatore statico di grassi e oli vegetali da 5 mc, per le acque reflue assimilabili alle domestiche derivanti dalla cantina vinicola;
- trattamento secondario tramite depuratore biologico ad ossidazione con comparto sgrassatura e comparto di accumulo e denitrificazione con potenzialità dichiarata pari a 40 A.E., in cui confluiscono le acque reflue domestiche della cucina e dei servizi igienici, le acque reflue assimilabili alle domestiche derivanti dalla cantina vinicola e acque reflue prodotte nei locali tecnici della piscina e dal controlavaggio dei filtri.

ISTRUTTORIA

VISTI i pareri / contributi istruttori acquisiti durante l'iter autorizzatorio specificamente riferiti agli scarichi delle acque reflue industriali in acque superficiali:

- contributo istruttorio relativo agli scarichi idrici in acque superficiali espresso da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Maranello - Pavullo, protocollo n. 10840 del 21/01/2026;

RILEVATO che ai sensi della vigente normativa in materia, gli scarichi in questione sono da considerare:

- **Scarico S1**: assimilato a scarico domestico, ai sensi dell'art.101 comma 7 lettera c) del D.Lgs.152/2006;
- **Scarico S2**: scarico industriale, in considerazione della presenza degli scarichi della piscina, per i quali non sono state verificate le condizioni di assimilabilità;

SI RITIENE, pertanto, POSSIBILE AUTORIZZARE LO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E DELLE ACQUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE, secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il titolare dell'attività da cui origina lo scarico della ditta **OPERAZERODUE SOCIETA' AGRICOLA srl**, per l'edificio localizzato in Via Medusia n. 32, comune di Castelvetro di Modena (MO), loc. Levizzano, **è autorizzato a scaricare le acque reflue assimilate alle domestiche in acque superficiali** (scarico S1) e **le acque reflue industriali in acque superficiali** (scarico S2), con la configurazione riportata nella relazione tecnica e nella Planimetria scarichi ed in conformità con le prescrizioni e le disposizioni riportate nel presente documento.

Scarico S1

1. Il sistema di trattamento primario, costituito da fossa Imhoff, deve essere adeguatamente dimensionato in relazione alla massima potenzialità dell'insediamento espressa in abitanti equivalenti.
2. Il sistema di trattamento secondario costituito da impianto di fitodepurazione deve possedere le caratteristiche tecniche/costruttive ed i parametri dimensionali dettati dalla Tabella A della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053.
3. Deve essere garantita la tenuta stagna, tramite idonea impermeabilizzazione, delle pareti e del fondo della vasca di fitodepurazione.
4. Si deve limitare al massimo l'ingresso di acque meteoriche nella vasca di fitodepurazione prestando particolare riguardo alle pendenze del terreno circostante.
5. I pluviali non possono recapitare nei sistemi di trattamento delle acque reflue.
6. La scelta delle piante impiegate nella fitodepurazione deve essere fatta tenendo conto delle condizioni climatiche del luogo; si deve provvedere alla periodica manutenzione di tale vegetazione.
7. A monte e a valle della vasca di fitodepurazione devono essere posizionati adeguati pozzetti d'ispezione per il controllo del livello dell'acqua nell'impianto e per poter prelevare campioni dei reflui.

8. In caso di saturazione dell'impianto occorre procedere al suo svuotamento tramite ditta di autospurgo autorizzata.
9. Per la manutenzione delle fosse biologiche e della fossa Imhoff si deve procedere **annualmente** alla loro pulizia tramite ditte di autospurgo autorizzate, mantenendo a disposizione degli Enti di controllo la documentazione comprovante l'avvenuta effettuazione degli interventi.
10. Le acque reflue in uscita dall'impianto di fitodepurazione devono essere condottate con tubazione a tenuta sino al corpo idrico recettore.
11. Il sistema di scarico in progetto e le opere da eseguirsi per la sua realizzazione non devono arrecare danno all'ambiente e alle proprietà altrui.
12. Il titolare dello scarico deve garantire la perfetta efficienza e la conservazione nel tempo degli impianti di trattamento verificando periodicamente che lo scarico non dia luogo a fenomeni indesiderati quali cattivi odori, schiume e quant'altro possa derivare da un malfunzionamento dei sistemi di depurazione e nel caso deve adottare interventi necessari all'eliminazione delle cause.

Scarico S2

13. I sistemi di trattamento primari costituiti da degrassatore, fossa Imhoff e separatore statico di grassi e oli vegetali devono essere adeguatamente dimensionati in relazione alla complessiva consistenza dei reflui da trattare.
14. Per la manutenzione dei suddetti sistemi di trattamento primario si deve procedere annualmente alla loro pulizia tramite ditte di autospurgo autorizzate.
15. Le componenti elettromeccaniche del sistema di trattamento secondario costituito da impianto di depurazione biologico vanno regolarmente controllate e mantenute.
16. Annualmente si deve procedere alle operazioni di pulizia del depuratore tramite rimozione dei fanghi e sedimenti da parte di ditte di autospurgo autorizzate.
17. Immediatamente a valle del depuratore deve essere presente idoneo pozzetto di ispezione che deve essere adeguatamente segnalato, mantenuto accessibile e realizzato in modo tale da consentire le operazioni di prelievo per caduta dei reflui di scarico.
18. L'efficienza depurativa dell'impianto deve essere verificata tramite autocontrolli analitici annuali dello scarico. Vista la tipologia di acque reflue trattate dall'impianto, lo scarico è sottoposto al rispetto dei parametri e dei relativi valori limite di emissione di cui alla Tabella D Allegata alla D.G.R. 1053/2003.
19. Qualora in fase di gestione si riscontrassero anomalie sul funzionamento dell'impianto di depurazione e/o gli autocontrolli analitici dello scarico evidenziassero il superamento dei previsti valori limite di emissione, la Ditta deve interrompere lo scarico nel corpo idrico recettore e inviare apposita comunicazione ad Arpae nelle 24 ore successive.
20. In attesa di ripristinare il corretto funzionamento del depuratore le acque reflue prodotte devono essere temporaneamente stoccate e accumulate e/o conferite a Ditte autorizzate.
21. Eventuali scarichi di acque reflue non trattate o solo parzialmente trattate, effettuati by-passando l'impianto di depurazione verranno considerati e sanzionati come scarichi non autorizzati.
22. Deve essere mantenuta a disposizione degli organi di controllo la documentazione comprovante le operazioni di manutenzione e pulizia dei sistemi di trattamento e depurazione e i certificati analitici degli autocontrolli dello scarico.
23. Le acque reflue di svaso della vasca della piscina che vengono convogliate nello scarico a valle del depuratore biologico, devono essere preventivamente sottoposte a trattamento di dechlorazione. La concentrazione nello scarico di cloro attivo libero residuo, deve essere inferiore al limite di 0,2 mg/L.
24. Come specificato nella relazione tecnica allegata alla pratica in esame, eventuali reflui prodotti nelle operazioni di lavaggio delle pareti e del pavimento della piscina, svolte con prodotti tensioattivi, non possono essere scaricati ma devono essere raccolti e smaltiti presso ditte autorizzate.

25. Lo scarico terminale deve recapitare con tubazione a tenuta nel corpo idrico recettore indicato in planimetria.
26. Il sistema di scarico e le opere da eseguirsi per la sua realizzazione non devono arrecare danno all'ambiente e alle proprietà altrui.

Rispetto dei limiti per lo scarico industriale

27. Ai sensi dell'art.101, co.5 del Dlgs.152/2006, i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
28. Come previsto all'Allegato 5 della Parte Terza del D.Lgs. 152/06, le determinazioni analitiche ai fini del controllo di conformità degli scarichi sono di norma riferite ad un campione medio prelevato nell'arco di tre ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico (es. diverso tempo di durata dello scarico; pozzetto ubicato in zona di transito automezzi; malfunzionamento del depuratore di recapito dovuta ad ingresso di reflui anomali; ecc...). Il prelievo istantaneo è altresì consentito laddove sia presente un pretrattamento di omogeneizzazione del refluo con tempo di ritenzione superiore alle tre ore.

Prescrizioni in caso di imprevisti tecnici

29. È fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Arpae e al Comune di Castelvetro di Modena di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

Accessibilità nei punti di prelievo

30. I pozzetti adibiti a manufatti di ispezione idonei al prelievo di campioni, posti a valle degli impianti di trattamento:
 - devono essere localizzati immediatamente a monte della immissione nel recapito in acque superficiali;
 - devono essere identificati in modo univoco e adeguatamente segnalati;
 - devono essere mantenuti accessibili per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo;
 - devono avere profondità e dimensioni tali da consentire le operazioni di prelievo.

Altre prescrizioni

31. L'esercizio nell'edificio di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività.
32. Devono essere mantenuti in efficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento e distinti per i vari utilizzi.

Documenti di riferimento: - planimetria scarichi (rif. prot. Arpae n. 196559 del 05/11/2025 e prot. 3295 el 09/01/2026)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.